

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4766-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 gennaio 1968 (Stampato n. 2416)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(NATALI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 15 gennaio 1968*

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Tunisia in materia di esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, effettuato a Tunisi il 7 luglio 1965

Presentata alla Presidenza il 7 febbraio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'opportunità di dare sollecita approvazione ed esecuzione allo Scambio di Note sottoposto al nostro esame si evince da alcune brevi ma sintomatiche considerazioni.

Con l'avvento all'indipendenza della Tunisia, nell'anno 1956, l'attività dei nostri pescatori nelle acque territoriali della Tunisia, che ci era stata garantita per oltre cinquanta anni dagli accordi italo-francesi del 1896,

peraltro decaduti con lo stato di guerra, veniva ovviamente ad essere compromessa.

Ne discendeva l'impellente necessità di intese con il Governo tunisino onde consentire ai battelli italiani di continuare ad esercitare la pesca nelle acque tunisine. L'Accordo, concluso a Tunisi il 1° febbraio 1963, dopo ripetute sollecitazioni italiane, stabiliva che, per il periodo dal 1° febbraio 1963 al 31 dicembre 1970, la Tunisia avrebbe rilasciato ad un determinato numero di battelli italiani il permesso di esercitare la pesca in alcune zone delimitate delle acque tunisine, senza la corresponsione di alcun canone da parte italiana. Come contropartita, il nostro Paese si impegna a facilitare la vendita in Italia di pesce fresco tunisino, importato in franchigia.

Avvenne però che l'Italia si trovasse in difficoltà a far fronte ai suoi impegni, in quanto l'entrata in franchigia di merce non proveniente dai Paesi del MEC contrastava con le norme del Trattato di Roma, e pertanto, già dopo il primo anno, il ritardo con cui era stata concessa l'autorizzazione all'importazione di un contingente di 1000 tonnellate di prodotti ittici tunisini in franchigia, aveva reso l'operazione stessa praticamente inattuabile.

Il Governo tunisino decideva pertanto, nel 1964, di sospendere il rilascio dei permessi di pesca al naviglio italiano.

Con lo Scambio di Note, avvenuto a Tunisi il 7 luglio 1965, si è voluto trovare una soluzione equa che consentisse il ripristino di intese di reciproco gradimento, eliminando la possibilità di contrasti tra le Parti.

L'Italia si impegna a versare alla Tunisia per il periodo 1° gennaio 1966 - 31 dicembre 1970 una somma annua che non potrà comunque superare i 154 milioni di lire.

La misura e le modalità del versamento saranno fissate dalla Commissione mista prevista all'articolo 17 dell'Accordo sulla pesca del 1° febbraio 1963.

È evidente che, nel fissare il canone annuo a favore della Tunisia, la Commissione mista dovrà commisurarla al beneficio che procurerà all'Italia la pesca italiana in acque territoriali tunisine, e pertanto non potrà che essere l'equa contropartita di esso.

Lo Scambio di Note tra l'Italia e la Tunisia, del 7 luglio 1965, costituisce quindi un necessario, indispensabile corollario all'Accordo italo-tunisino sulla pesca del 1° febbraio 1963, e, come tale, se ne auspica la più sollecita approvazione ed esecuzione.

VEDOVATO. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e la Tunisia in materia di esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, effettuato a Tunisi il 7 luglio 1965.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità della clausola finale delle Note stesse.

ART. 3.

All'onere annuo di lire 154 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede:

per l'anno finanziario 1966, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

per l'anno finanziario 1967, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.